PROTOCOLLO D'INTESA TRA CONSOB E BANCA D'ITALIA IN RELAZIONE ALL'ATTUAZIONE DEL MICAR AI SENSI DELL'ARTICOLO 9, COMMI 1 E 2, D.LGS. N. 129/2024

La Banca d'Italia e la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa ("Consob"):

VISTO il regolamento (UE) 2023/1114 relativo ai mercati delle cripto-attività;

VISTO il decreto legislativo 5 settembre 2024, n. 129, recante "adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, relativo ai mercati delle cripto-attività e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 1095/2010 e le direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/1937", pubblicato nella G.U. 13 settembre 2024, n. 215, entrato in vigore il giorno successivo;

VISTO, in particolare, l'articolo 3 del medesimo decreto legislativo n. 129/2024, che individua la Consob e la Banca d'Italia quali autorità nazionali competenti responsabili dell'espletamento delle funzioni e dei compiti previsti dal regolamento (UE) 2023/1114;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 129/2024, la Consob è competente, per le finalità e nei limiti specificati nel medesimo decreto legislativo, a vigilare sull'osservanza delle disposizioni: a) del Titolo II del regolamento (UE) 2023/1114 in materia di cripto-attività diverse dai *token* collegati ad attività o dai *token* di moneta elettronica; b) del Titolo VI del regolamento (UE) 2023/1114 in materia di prevenzione e divieto degli abusi di mercato relativi alle cripto-attività; c) del Titolo III del regolamento (UE) 2023/1114 in materia di *token* collegati ad attività ed emittenti di *token* collegati ad attività e del Titolo V del regolamento (UE) 2023/1114 in materia di prestatori di servizi per le cripto-attività, avendo riguardo alla trasparenza, correttezza dei comportamenti, ordinato svolgimento delle negoziazioni e tutela dei possessori di cripto-attività.

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 129/2024, la Banca d'Italia è competente, per le finalità e nei limiti specificati nel medesimo decreto legislativo, della vigilanza sull'osservanza delle disposizioni: a) del Titolo IV del regolamento (UE) 2023/1114 in materia di *token* di moneta elettronica; b) del Titolo III del regolamento (UE) 2023/1114 in materia di *token* collegati ad attività ed emittenti di *token* collegati ad attività e del Titolo V del regolamento (UE) 2023/1114 in materia di prestatori di servizi per le cripto-attività, avendo riguardo al contenimento del rischio, alla stabilità patrimoniale e alla sana e prudente gestione.

CONSIDERATO che la Banca d'Italia e la Consob dispongono, secondo le rispettive attribuzioni e finalità, dei poteri di indagine e di vigilanza ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 129/2024;

CONSIDERATO che, con riferimento alle materie indicate nell'articolo 5, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 129/2024, la Banca d'Italia e la Consob esercitano i poteri regolamentari di competenza acquisendo, a seconda dei casi, il parere ovvero l'intesa dell'altra Autorità;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 9, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 129/2024, la Banca d'Italia e la Consob, al fine di cooperare nell'esercizio delle rispettive funzioni di vigilanza e di ridurre al minimo gli oneri gravanti sui soggetti abilitati, individuano forme di coordinamento operativo e informativo e specificano, se del caso, gli ambiti e le modalità di esercizio dei rispettivi poteri, ivi inclusi quelli di intervento di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 129/2024, tramite

protocolli d'intesa, dandosi reciproca comunicazione dei provvedimenti assunti e delle irregolarità rilevate nell'esercizio dell'attività di vigilanza ove rilevanti per l'espletamento dei rispettivi compiti istituzionali;

VISTO l'Accordo Quadro dell'8 giugno 2018 tra la Banca d'Italia e la Consob con il quale sono stati definiti i principi di carattere generale applicabili alla collaborazione e al coordinamento tra le due Autorità nell'esercizio delle rispettive funzioni istituzionali per il miglior perseguimento delle finalità individuate dalla legge;

STIPULANO IL PRESENTE PROTOCOLLO D'INTESA

1. **Definizioni**

1.1 Ai fini del presente protocollo, si intendono per:

a) «Autorità»: la Banca d'Italia e/o la Consob;

b) «EBA»: l'Autorità bancaria europea, istituita con regolamento (UE) n. 1093/2010;

c) «ESMA»: l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati, istituita con regolamento (UE) n. 1095/2010;

d) «emittenti specializzati di *token* collegati ad attività» (emittenti ART): gli emittenti di *token* collegati ad attività che esercitano solo le attività autorizzate ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2023/1114, nonché le attività connesse e strumentali;

e) «prestatori specializzati di servizi per le cripto-attività» (CASP): i prestatori di servizi per le cripto-attività che esercitano solo le attività autorizzate ai sensi dell'articolo 59, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2023/1114, nonché le attività connesse e strumentali;

f) «TUB»: il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

g) «TUF»: il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

h) «UIF»: Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia.

1.2 Per quanto non diversamente previsto dal presente articolo, si applicano le definizioni del TUB e del TUF, nonché del regolamento (UE) 2023/1114.

2. **Ambito di applicazione**

2.1 Il presente protocollo ha ad oggetto il coordinamento operativo e informativo tra la Banca d'Italia e la Consob per adempiere ai compiti previsti dal regolamento (UE) 2023/1114, dagli atti delegati e dalle norme tecniche di regolamentazione e di attuazione del medesimo regolamento, nonché dal d.lgs. n. 129/2024 e dalle relative disposizioni.

3. **Poteri regolamentari**

3.1 Nell'esercizio dei poteri regolamentari di rispettiva competenza, ciascuna Autorità trasmette all'altra, ai fini di una valutazione preliminare, le bozze dei testi regolamentari sulle quali è tenuta a chiedere il parere o l'intesa almeno 10 giorni lavorativi prima della data di inizio della consultazione pubblica, qualora svolta. Per facilitare le valutazioni da parte dell'Autorità ricevente, l'Autorità richiedente trasmette all'altra nel medesimo termine le informazioni rilevanti alla base della nuova previsione normativa.

3.2 Ciascuna Autorità rilascia il parere o l'intesa all'altra entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta, corredata dalle proposte regolamentari definitive e dalle eventuali tavole di resoconto della consultazione. Nei casi in cui la consultazione non si sia svolta, il termine per il rilascio del parere o l'intesa è di 60 giorni dalla richiesta, corredata dalle proposte regolamentari definitive, nonché, per facilitare le valutazioni da parte dell'Autorità ricevente, dalle informazioni rilevanti alla base della nuova previsione normativa. Resta in ogni caso ferma la possibilità per l'Autorità richiedente di rappresentare, contestualmente alla richiesta di parere o intesa, motivate ragioni di urgenza per l'abbreviazione dei termini di cui sopra, nonché di concordare un termine più lungo sulla base di motivate ragioni.

3.3 Per l'adozione dei provvedimenti e degli atti individuati dalla legge, ciascuna Autorità rilascia l'intesa su aspetti della disciplina di competenza dell'altra considerati rilevanti per le proprie finalità di vigilanza, anche al fine di assicurare la coerenza con la disciplina emanata nell'esercizio delle proprie competenze regolamentari, secondo quanto previsto dai punti 3.4. e 3.5. Le Autorità collaborano per individuare gli aspetti rilevanti oggetto di intesa, in conformità con il presente paragrafo.

3.4 Ai fini del rilascio dell'intesa alla Consob da parte della Banca d'Italia:

a) con riferimento alle materie di cui all'articolo 12, comma 3, lett. a) ed f), del d.lgs. n. 129/2024:

   - per quanto riguarda il "*contenuto e pubblicazione del white paper"* gli aspetti rilevanti attengono alle informazioni contenute nel *white paper* che interessano i profili di cui all'articolo 12, comma 2, del d.lgs. n. 129/2024;

   - per quanto riguarda la materia relativa a "*individuazione, prevenzione, gestione e comunicazione dei conflitti di interesse"* gli aspetti rilevanti attengono ai requisiti posti con riferimento ai profili di organizzazione e governo societario;

b) con riferimento alla materia relativa a "*individuazione, prevenzione, gestione e comunicazione dei conflitti di interesse*" di cui all'articolo 17, comma 2, lett. c), d.lgs. n. 129/2024 gli aspetti rilevanti attengono ai requisiti posti con riferimento ai profili di organizzazione e governo societario.

3.5 Ai fini del rilascio dell'intesa alla Banca d'Italia da parte della Consob:

a) con riferimento alle materie di cui all'articolo 12, comma 2, lett. b), d) ed f), del d.lgs. n. 129/2024:

   - per quanto riguarda la materia relativa a "*governo societario e requisiti generali di organizzazione, organizzazione amministrativa e contabile, controlli interni, esternalizzazione di funzioni operative e accordi con soggetti terzi per la gestione, l'investimento, la custodia della riserva di attività, continuità dell'attività*", gli aspetti rilevanti attengono: (i) alla definizione e alla verifica delle politiche e delle procedure degli emittenti ART riferite alle materie di cui all'articolo 12, comma 3, del d.lgs. n. 129/2024; (ii) alle misure per assicurare che gli accordi di esternalizzazione di funzioni operative e gli accordi con soggetti terzi per la gestione, l'investimento e la custodia della riserva di attività non alterino il rapporto e gli obblighi degli emittenti ART nei confronti dei possessori di *token* collegati ad attività; (iii) ai presidi per assicurare il mantenimento della qualità delle funzioni e dei servizi esternalizzati o affidati a soggetti terzi; (iv) alle misure per assicurare la capacità di operare su base continuativa e preservare i dati e le funzioni essenziali nell'emissione di *token* collegati ad attività;

- per quanto riguarda la materia relativa a "*detenzione, composizione, gestione, custodia e investimento della riserva di attività, politiche e procedure di rimborso, divieto di concedere interessi*" gli aspetti rilevanti attengono alla trasparenza, ai requisiti previsti per garantire il diritto di rimborso dei possessori di *token* nonché alle misure poste per assicurare il rispetto del divieto di concedere interessi in relazione ai *token* collegati ad attività;
- per quanto riguarda la materia relativa a "*piano di risanamento e piano di rimborso*" gli aspetti rilevanti attengono alla tutela dei possessori di *token* collegati ad attività e alla trasparenza;

b) con riferimento alla materia relativa a "*governo societario e requisiti generali di organizzazione, organizzazione amministrativa e contabile, controlli interni, esternalizzazione di funzioni operative, continuità dell'attività, nonché misure per la detenzione e segregazione delle cripto-attività e dei fondi dei clienti*" di cui all'articolo 17, comma 3, lett. d), del d.lgs. n. 129/2024 gli aspetti rilevanti attengono: (i) alla definizione e alla verifica delle politiche e delle procedure dei CASP nella prestazione di servizi per le cripto-attività, conformemente alle caratteristiche e alle esigenze dei clienti; (ii) alle misure che assicurano che gli accordi di esternalizzazione di funzioni operative non alterino il rapporto e gli obblighi dei CASP nei confronti dei clienti; (iii) ai presidi che assicurano il mantenimento della qualità delle funzioni e dei servizi esternalizzati; (iv) alle misure che assicurano la capacità di operare su base continuativa e preservano i dati e le funzioni essenziali nella prestazione di servizi per le cripto-attività; (v) alla tutela dei diritti di titolarità dei clienti in relazione alle cripto-attività e ai fondi custoditi dai prestatori di servizi per le cripto-attività nonché alla trasparenza nei confronti dei clienti.

3.6 Per le finalità e nei limiti dei paragrafi che precedono, nei casi in cui la disciplina emanata dalle Autorità ai sensi del d.lgs. n. 129/2024 contenga rinvii, l'intesa ha ad oggetto la norma che dispone il rinvio a:

a) Orientamenti o raccomandazioni di Autorità europee;

b) Disposizioni europee direttamente applicabili, solo laddove se ne estenda l'ambito di applicazione a soggetti ulteriori rispetto ai destinatari previsti dalle medesime disposizioni;

c) Disposizioni emanate dalla Banca d'Italia in attuazione del TUB sulle medesime materie.

In relazione al punto c), la Banca d'Italia segnala alla Consob l'avvio di consultazioni pubbliche che includono ipotesi di modifica alla disciplina emanata ai sensi del TUB oggetto di rinvio.

Sono escluse dal rilascio dell'intesa le norme che rinviano a disposizioni europee direttamente applicabili con finalità meramente ricognitive.

3.7 Ciascuna Autorità gestisce i quesiti sulle materie di propria competenza, in conformità alle proprie linee di gestione dei quesiti. Al fine di assicurare celerità nell'interpretazione e nell'applicazione delle disposizioni in materia di emissione di ART e prestazione dei servizi per le cripto-attività, ciascuna Autorità trasmette tempestivamente all'altra i quesiti pervenuti che non si riferiscano a materie di propria competenza. La valutazione dei quesiti che richiedono un'analisi congiunta è effettuata, di norma, da rappresentanti delle strutture interessate; questi possono valutare se sottoporre la questione al Comitato tecnico Intermediari in ragione della rilevanza del quesito per l'esercizio delle funzioni di vigilanza delle due Autorità.

3.8 Nell'ambito della partecipazione a comitati o gruppi di lavoro europei ciascuna Autorità informa tempestivamente l'altra della predisposizione di orientamenti, raccomandazioni e norme tecniche

di regolamentazione e di attuazione nonché di indicazioni interpretative (*questions & answers*), quando sussistano profili relativi anche alle competenze dell'altra Autorità, in modo che quest'ultima possa fornire, se del caso, il proprio contributo compatibilmente con le tempistiche di volta in volta fissate dai suddetti comitati o gruppi di lavoro.

4. Scambio di informazioni

4.1 La Banca d'Italia e la Consob si scambiano tempestivamente, in ragione delle rispettive competenze, le informazioni acquisite, anche per il tramite di altre autorità, in conformità alla normativa applicabile.

4.2 Le Autorità, nell'esercizio dei poteri informativi previsti dall'articolo 4, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 129/2024, operano, anche attivando meccanismi di consultazione preventiva, tenendo conto dell'esigenza di contenere, nella richiesta di trasmissione periodica di dati e notizie, gli oneri a carico dei soggetti nei cui confronti le Autorità esercitano le funzioni di vigilanza ai sensi del regolamento (UE) 2023/1114 e del d.lgs. n. 129/2024.

4.3 La Banca d'Italia e la Consob si scambiano informazioni, anche in occasione di incontri periodici da effettuarsi almeno annualmente, in ordine alle iniziative di vigilanza rilevanti o di portata generale con riferimento all'emissione, offerta al pubblico e ammissione alla negoziazione di cripto-attività e alla prestazione di servizi per le cripto-attività di cui all'articolo 2 del regolamento (UE) 2023/1114.

4.4 Ciascuna Autorità trasmette tempestivamente all'altra, ove rilevanti per le competenze di quest'ultima, le segnalazioni di *whistleblowing* ricevute in ordine alle presunte violazioni normative e/o irregolarità in materia di emissione, offerta al pubblico e ammissione alla negoziazione di cripto-attività o di servizi per le cripto-attività, nonché relative a ogni altra disposizione prevista dal regolamento (UE) 2023/1114. La Banca d'Italia e la Consob si scambiano informazioni e aggiornamenti sulla gestione delle segnalazioni; possono inoltre coordinare, anche per mezzo di contatti informali, le rispettive attività di analisi e approfondimento, al fine di ridurre al minimo gli oneri gravanti sui fornitori di servizi per le cripto-attività.

4.5 In relazione alle cripto-attività diverse dai *token* collegati ad attività o dai *token* di moneta elettronica, la Consob trasmette tempestivamente alla Banca d'Italia i relativi *white paper* e ogni informazione utile all'esercizio dei poteri previsti dall'articolo 8, comma 2, del d.lgs. n. 129/2024.

4.6 In relazione ai *token* collegati ad attività e agli emittenti di *token* collegati ad attività:

a) le Autorità si scambiano tempestivamente ogni informazione utile all'esercizio dei poteri previsti dall'articolo 8, comma 2, del d.lgs. n. 129/2024;

b) nel caso indicato all'articolo 12, comma 7, del d.lgs. n. 129/2024, le Autorità si scambiano informazioni sulle attività di rispettiva competenza. La Banca d'Italia e la Consob possono inoltre coordinare, anche per mezzo di contatti informali, le rispettive attività di analisi, approfondimento e intervento.

4.7 In relazione ai prestatori di servizi per le cripto-attività:

a) nei casi indicati all'articolo 16 del d.lgs. n. 129/2024, al fine di snellire le istruttorie nonché di contenere gli oneri amministrativi in capo ai soggetti interessati, le Autorità coordinano le procedure di scambio delle informazioni relative alle notifiche anche nell'ambito delle eventuali interlocuzioni preliminari con i soggetti indicati all'articolo 60 del regolamento (UE) 2023/1114.

L'Autorità che riceve la notifica trasmette all'altra Autorità, entro 3 giorni lavorativi, copia della comunicazione ricevuta e dei documenti a essa allegati. Nel caso in cui quest'ultima Autorità reputi necessario che il notificante fornisca informazioni aggiuntive e/o documenti mancanti, comunica all'Autorità ricevente il contenuto delle richieste, da veicolare al notificante, entro 10 giorni lavorativi dalla data di trasmissione e invia alla stessa Autorità ricevente l'eventuale esito negativo delle verifiche condotte per i profili di competenza entro 15 giorni lavorativi dalla fine della sospensione. L'Autorità ricevente la notifica comunica al soggetto notificante che la notifica è incompleta, informandone contestualmente l'altra Autorità;

b) nel caso indicato all'articolo 17, comma 10, del d.lgs. n. 129/2024, le Autorità si scambiano informazioni sulle attività di rispettiva competenza. La Banca d'Italia e la Consob possono inoltre coordinare, anche per mezzo di contatti informali, le rispettive attività di analisi, approfondimento e intervento;

c) le Autorità si scambiano le informazioni acquisite, nell'ambito dei controlli di propria competenza, sui servizi per le cripto-attività aventi a oggetto EMT qualora sovrapponibili a servizi di pagamento ai sensi della direttiva UE 2015/2366, ove rilevanti per lo svolgimento delle funzioni di vigilanza da parte dell'altra Autorità, e le relative iniziative di vigilanza adottate con riferimento alla prestazione di tali servizi.

4.8 La Consob e la Banca d'Italia condividono preventivamente, ai fini di quanto previsto dall'articolo 112, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2023/1114, gli atti e i provvedimenti che intendono adottare in relazione all'esercizio dei poteri di cui agli articoli 46, paragrafi 3 e 4, 47, paragrafo 3, 94, 102, 105, e 111 del medesimo regolamento;

4.9 La Consob e la Banca d'Italia si danno reciproca comunicazione delle misure che l'ESMA e l'EBA intendono adottare in applicazione dei poteri di intervento temporaneo, ai sensi dell'articolo 103, paragrafo 4, e articolo 104, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2023/1114.

4.10 La Consob comunica alla Banca d'Italia, ove rilevanti per le competenze di quest'ultima, l'esercizio dei poteri di cui all'art. 94, paragrafo 1, lett. aa), MiCAR in caso di offerta o ammissione alla negoziazione di cripto-attività diverse dai *token* collegati ad attività o dai *token* di moneta elettronica in assenza di *white paper* notificato nonché di prestazione di servizi per le cripto-attività senza autorizzazione.

5. **Cooperazione amministrativa transfrontaliera**

5.1 La Consob trasmette tempestivamente alla Banca d'Italia le richieste di cooperazione o di scambio di informazioni pervenute dalle autorità competenti di altri Stati membri o dall'ESMA ai sensi dell'articolo 10, comma 1, del d.lgs. n. 129/2024, rilevanti per gli aspetti di competenza.

5.2 La Banca d'Italia trasmette tempestivamente alla Consob le richieste di cooperazione o di scambio di informazioni pervenute dalle autorità competenti di altri Stati membri o dall'EBA ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del d.lgs. n. 129/2024, rilevanti per gli aspetti di competenza.

5.3 La Banca d'Italia trasmette tempestivamente alla Consob le informazioni rilevanti ai fini del corretto espletamento delle attività connesse alla cooperazione con le autorità competenti di altri Stati membri e con l'ESMA, ovvero comunica il rifiuto di dar seguito alla richiesta di cooperazione e scambio di informazioni, illustrandone i motivi. La Banca d'Italia trasmette altresì alla Consob le richieste di cooperazione o di scambio di informazioni da veicolare alle autorità di altri Stati membri o all'ESMA.

5.4 La Consob trasmette tempestivamente alla Banca d'Italia le informazioni rilevanti ai fini del corretto espletamento delle attività connesse alla cooperazione con le autorità competenti di altri Stati membri e con l'EBA, ovvero comunica il rifiuto di dar seguito alla richiesta di cooperazione e scambio di informazioni, illustrandone i motivi. La Consob trasmette altresì alla Banca d'Italia le richieste di cooperazione o di scambio di informazioni da veicolare alle autorità di altri Stati membri o all'EBA.

5.5 In relazione ai *token* di moneta elettronica, la Banca d'Italia invia tempestivamente alla Consob le informazioni relative ai *white paper* di cui all'articolo 109, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2023/1114, nonché le informazioni di cui al paragrafo 6 del medesimo articolo, ai fini della successiva trasmissione all'ESMA.

5.6 Nel caso di revoca dell'autorizzazione di una banca o SIM di classe 1 che emette *token* collegati ad attività, la Banca d'Italia, entro un giorno lavorativo dalla revoca, invia le relative informazioni alla Consob ai fini della successiva trasmissione all'ESMA nei termini previsti dall'articolo 17, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2023/1114.

6. **Operatività transfrontaliera**

6.1 Quando l'Italia è Stato membro ospitante le Autorità si scambiano tempestivamente le informazioni che ricevono in qualità di punto di contatto unico designato ai sensi dell'articolo 10, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 129/2024 in relazione agli emittenti di *token* collegati ad attività e ai prestatori di servizi per le cripto-attività.

6.2 Quando l'Italia è Stato membro d'origine, al fine di adempiere a quanto previsto dall'articolo 10, commi 1, 2 e 3, del d.lgs. n. 129/2024:

- le Autorità trasmettono tempestivamente le informazioni che ricevono da un prestatore di servizi per le cripto-attività ai sensi dell'articolo 65, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2023/1114 all'altra Autorità per le relative eventuali osservazioni, che devono essere fornite entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento delle informazioni;
- con riferimento agli emittenti di ART, resta fermo quanto previsto dall'allegato 1.

6.3 La Banca d'Italia e la Consob si scambiano tempestivamente informazioni in ordine alle irregolarità riscontrate ai fini dei provvedimenti cautelari di cui all'articolo 102 del regolamento (UE) 2023/1114, alle segnalazioni all'Autorità Competente dello Stato membro di Origine nonché all'esercizio di ogni connesso potere.

6.4 La Banca d'Italia e la Consob condividono la necessità di richiedere il parere sulla classificazione delle cripto-attività di cui all'articolo 97, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2023/1114, ove rilevante per lo svolgimento delle funzioni di vigilanza da parte dell'altra Autorità, e si scambiano tempestivamente i pareri ricevuti dall'ESMA, dall'EIOPA o dall'EBA.

7. **Trattamento degli esposti da parte delle autorità competenti**

7.1 Le Autorità si scambiano tempestivamente gli esposti ricevuti ai sensi dell'articolo 108 del regolamento (UE) 2023/1114, in ragione delle rispettive competenze, come individuate dal medesimo regolamento e dal d.lgs. n. 129/2024. Le Autorità si scambiano reciprocamente le informazioni utili all'esercizio delle attività di rispettiva competenza anche attraverso riunioni periodiche.

8. **Poteri ispettivi**

8.1 La Banca d'Italia e la Consob esercitano i poteri di vigilanza ispettiva per le materie di rispettiva competenza e si danno reciproca comunicazione dell'avvio delle ispezioni, precisandone il relativo ambito, e dell'avvenuta conclusione degli accertamenti. La comunicazione viene effettuata anche nell'eventualità in cui le ispezioni, per particolari necessità, siano condotte - su incarico e per conto delle due Autorità - da revisori legali, società di revisione o esperti.

8.2 La Banca d'Italia e la Consob possono effettuare ispezioni su profili di competenza dell'altra Autorità previa richiesta di quest'ultima.

8.3 Qualora, in connessione a propri accertamenti o ad accertamenti svolti da soggetti terzi per proprio conto, la Banca d'Italia o la Consob riscontrino incidentalmente profili di possibile interesse per l'altra Autorità, in considerazione delle sue competenze, esse ne informano quest'ultima tempestivamente. La Consob informa la Banca d'Italia di eventuali profili in materia di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo ("AML/CFT") di interesse di quest'ultima.

8.4 La Banca d'Italia e la Consob concordano le modalità operative degli scambi informativi, delle diverse forme di collaborazione e di coordinamento previste dal presente articolo.

9. **Provvedimenti di approvazione dei *white paper* e di rilascio, estensione e revoca dell'autorizzazione**

9.1 La Consob e la Banca d'Italia, al fine di snellire le istruttorie e di ridurre i tempi di conclusione nonché di contenere gli oneri amministrativi in capo ai soggetti interessati, coordinano le procedure per l'emanazione dei provvedimenti di autorizzazione, approvazione dei *white paper*, estensione dell'autorizzazione e revoca dell'autorizzazione, per i quali il d.lgs. n. 129/2024 prevede l'intesa o il rilascio di pareri tra le Autorità secondo quanto previsto dagli allegati 1, 2, 3 e 4 al presente protocollo.

10. **Provvedimenti assunti e irregolarità accertate**

10.1 La Consob e la Banca d'Italia, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 4, comma 11, del TUF e dall'articolo 7, comma 2, del TUB, entro 7 giorni lavorativi dall'adozione, si danno reciproca comunicazione, in ragione delle rispettive competenze, degli atti e provvedimenti adottati in relazione all'esercizio dei poteri di cui agli articoli 46, paragrafi 3 e 4, 47, paragrafo 3, 94, 102, 105, e 111 del regolamento (UE) 2023/1114, nonché dei seguenti atti e provvedimenti, adottati ai sensi del d.lgs. n. 129/2024:

- Avvio di procedimento amministrativo sanzionatorio e relativo esito (articoli 31-37);
- Rimozione collettiva dei componenti degli organi di amministrazione e controllo (articolo 23);
- Provvedimento di avvio dell'amministrazione straordinaria (articoli 24, 29);
- Sostituzione dei liquidatori nominati dagli emittenti di *token* collegati ad attività per l'attuazione del piano e la liquidazione della riserva di attività oggetto del piano di rimborso (articolo 20, comma 4).

10.2 La Banca d'Italia comunica alla Consob, entro 7 giorni lavorativi dall'adozione, i seguenti provvedimenti adottati ai sensi del TUB nei confronti di banche che emettono token collegati ad attività, di istituti di pagamento e di istituti di moneta elettronica autorizzati all'emissione di *token* collegati ad attività, di istituti di moneta elettronica e banche che emettono *token* di moneta elettronica, nonché di banche, di istituti di pagamento e di istituti di moneta elettronica che prestano o sono autorizzati a prestare servizi per le cripto-attività:

- Rimozione degli esponenti aziendali ai sensi degli articoli 53-*bis*, comma 1, lett. e), 114 *quinquies*.2, comma 3, lett. d-*bis*), 114-*quaterdecies*, comma 3, lett. d-*bis*);
- Misure di intervento precoce (articolo 69-*octiesdecies* e segg.);
- Provvedimento di avvio dell'amministrazione straordinaria (articoli 70, 114-*quinquies*.3, 114-*undecies*).

10.3 Nei casi in cui un'Autorità richieda il parere dell'altra Autorità, ai sensi del d.lgs. n. 129/2024, prima dell'adozione di un provvedimento di vigilanza, quest'ultima rilascia il parere tempestivamente e, comunque, di norma entro 20 giorni dalla richiesta. L'Autorità che ha chiesto il parere informa l'altra entro 7 giorni lavorativi dall'adozione del relativo provvedimento.

10.4 Qualora per la rilevanza e la delicatezza dei profili emersi, si ravvedano motivi di particolare urgenza, le due Autorità valutano l'opportunità di instaurare contatti prima dell'avvio delle comunicazioni di cui ai punti 10.1 e 10.2, anche al fine di coordinare le rispettive azioni.

10.5 La Banca d'Italia comunica alla Consob, entro 7 giorni lavorativi dall'adozione, eventuali atti e provvedimenti in materia AML/CFT adottati ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.

10.6 La Banca d'Italia e la Consob si scambiano reciprocamente e tempestivamente le proposte di liquidazione coatta amministrativa degli emittenti specializzati di *token* collegati ad attività e dei prestatori specializzati di servizi per le cripto-attività sottoposte ai sensi del d.lgs. n. 129/2024 al Ministero dell'Economia e delle Finanze.

11. **Modalità di scambio di informazioni**

11.1 Lo scambio di informazioni previste nel presente protocollo – ove non diversamente specificato – avviene mediante messaggio di posta elettronica certificata o con altro mezzo riconosciuto dalle due Autorità in conformità alle rispettive regole interne come idoneo a garantire la riservatezza, la certezza e la non ripudiabilità delle comunicazioni.

12. **Integrazioni e modifiche del protocollo**

12.1 Il presente protocollo è integrato e modificato di comune accordo fra le parti firmatarie, anche per tener conto di nuove disposizioni normative o di ulteriori aspetti che potranno emergere nel corso della collaborazione nonché dell'esigenza di precisare strumenti e modalità della collaborazione stessa.

13. **Modifiche all'allegato dell'Accordo Quadro dell'8 giugno 2018**

13.1 L'allegato all'Accordo Quadro dell'8 giugno 2018, recante l'elenco dei protocolli d'intesa tra la Banca d'Italia e la CONSOB, è integrato con l'indicazione del presente protocollo.

14. **Entrata in vigore e pubblicità del protocollo**

14.1 Il presente protocollo entra in vigore alla data della sottoscrizione da parte dei legali rappresentanti della Banca d'Italia e della Consob ed è pubblicato da ciascuna Autorità nel proprio sito internet.

Roma, 10 marzo 2025

Per la Banca d'Italia

Il Governatore

PANETTA FABIO

Firmato digitalmente da PANETTA FABIO
Data: 2025.03.10 17:18:24 +01'00'

Per la Consob

Il Presidente

Firmato digitalmente da: Paolo Savona
Organizzazione: CONSOB/80204250585
Data: 10/03/2025 10:07:57

ALLEGATO 1

PROCEDIMENTI DI AUTORIZZAZIONE ALL'OFFERTA AL PUBBLICO E ALLA RICHIESTA DI AMMISSIONE ALLA NEGOZIAZIONE DEGLI ART E DI APPROVAZIONE DEI *WHITE PAPER* PER GLI ART

a. *Autorizzazione delle persone giuridiche o delle imprese stabilite nell'Unione all'offerta al pubblico e alla richiesta di ammissione alla negoziazione degli ART*

1) La Banca d'Italia, entro 2 giorni lavorativi dal ricevimento di una domanda di autorizzazione proposta da una società come emittente specializzato di ART ai sensi dell'articolo 18 del regolamento (UE) 2023/1114, invia una comunicazione alla Consob, indicando la data di decorrenza dei 25 giorni lavorativi per la valutazione della completezza documentale della domanda (ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2023/1114). Alla comunicazione sono acclusi i documenti inviati dal soggetto istante (incluso il *white paper*), secondo quanto previsto dalla normativa applicabile, nonché copia della ricevuta di notifica di ricezione della domanda trasmessa al soggetto istante ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2023/1114;
2) parallelamente alla comunicazione di cui al punto 1), vengono attivati con tempestività contatti informali tra i competenti Uffici delle due Autorità per condividere le prime risultanze della verifica di completezza documentale della domanda;
3) nel caso in cui la Consob ritenga che la domanda non sia completa e che sia necessario – ai fini del successivo rilascio dell'intesa – che il soggetto istante fornisca informazioni e/o documenti mancanti, comunica alla Banca d'Italia, entro 15 giorni lavorativi dalla comunicazione di cui al punto 1), il contenuto delle proprie richieste. Nel medesimo termine la Consob comunica a mezzo posta elettronica non certificata se non ritiene necessario richiedere ulteriori informazioni e/o documenti;
4) la Banca d'Italia trasmette al soggetto istante una lettera contenente tutte le richieste di informazioni e/o documenti ritenute necessarie, anche per i profili e le valutazioni AML/CFT, ivi comprese le richieste formulate dalla Consob di cui al precedente punto 3);
5) la Banca d'Italia provvede ad indirizzare per conoscenza alla Consob la lettera di richiesta di cui al precedente punto 4) ed invita il soggetto istante a trasmettere il riscontro anche alla Consob. In tale lettera la Banca d'Italia indica il termine, non superiore a 20 giorni lavorativi, entro cui il soggetto istante è tenuto a fornire un riscontro alle due Autorità e precisa che il termine per la valutazione della completezza della domanda è sospeso dalla data in cui tali informazioni e/o documenti sono richiesti fino alla data in cui sono ricevuti dalla Banca d'Italia;
6) in caso di mancato riscontro alla lettera di richiesta entro il termine concesso ai sensi del precedente punto 5), la Banca d'Italia comunica al soggetto istante e, per conoscenza, alla Consob che la domanda non verrà esaminata e sarà archiviata;
7) a seguito della ricezione delle informazioni e/o dei documenti richiesti, la Consob comunica tempestivamente alla Banca d'Italia a mezzo posta elettronica non certificata la propria valutazione circa la completezza delle integrazioni rispetto a quanto eventualmente richiesto;
8) qualora la Banca d'Italia rilevi, anche tenuto conto delle valutazioni della Consob, che l'istanza risulti ancora incompleta dopo la scadenza dei termini concessi ai sensi del precedente punto 5) e le due Autorità concordino di non effettuare ulteriori richieste ai sensi dell'articolo 20, paragrafo

3, comma 2, del regolamento (UE) 2023/1114, la Banca d'Italia comunica al soggetto istante e, per conoscenza, alla Consob che la domanda non verrà esaminata e sarà archiviata;

9) qualora l'istanza risulti completa, la Banca d'Italia comunica al soggetto istante e, per conoscenza, alla Consob, la data da cui decorre il termine (60 giorni lavorativi) di cui all'articolo 20, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2023/1114 per l'adozione del progetto di decisione da trasmettere alle autorità europee;

10) la Consob e la Banca d'Italia, nel corso del procedimento istruttorio, condividono la necessità di richiedere il parere di EBA e ESMA ai sensi dell'articolo 97, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2023/1114, in ordine alla classificazione delle cripto-attività;

11) nel caso in cui nel corso del procedimento emerga la necessità di ulteriori integrazioni, la Consob comunica alla Banca d'Italia, entro 10 giorni lavorativi dalla comunicazione di cui al punto 9), il contenuto delle eventuali richieste da veicolare all'istante. La Banca d'Italia trasmette al soggetto istante una lettera contenente tutte le richieste di integrazione, ivi incluse quelle della Consob, e richiede al soggetto istante di trasmettere il riscontro anche alla Consob. In tale lettera di richiesta la Banca d'Italia indica il termine, non superiore a 20 giorni lavorativi, entro cui il soggetto istante è tenuto a fornire un riscontro e precisa che il termine di 60 giorni lavorativi di cui all'articolo 20, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2023/1114 è sospeso dalla data in cui tali integrazioni sono richieste fino alla data in cui sono ricevute. La Banca d'Italia provvede ad indirizzare per conoscenza alla Consob la lettera di richiesta di integrazioni;

12) a seguito della ricezione delle informazioni da parte dell'istante, i competenti Uffici delle due Autorità condividono tempestivamente la propria valutazione in merito alle integrazioni ricevute;

13) ciascuna Autorità per quanto di propria competenza può formulare ulteriori richieste di informazioni informandone contestualmente l'altra Autorità e richiedendo al soggetto istante di trasmettere il riscontro anche all'altra Autorità;

14) nel valutare la domanda di autorizzazione ai sensi degli articoli 20 e 21 del regolamento (UE) 2023/1114, la Banca d'Italia valuta anche gli eventuali i profili AML/CFT e coopera con l'Unità di Informazione Finanziaria o altri organismi pubblici per i relativi profili di competenza;

15) la Consob condivide con la Banca d'Italia la necessità di richiedere il parere di EBA e ESMA ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2023/1114, in ordine alla valutazione del parere giuridico sulle cripto-attività;

16) la Banca d'Italia, sulla base della condivisione a livello tecnico dell'esito delle istruttorie condotte da entrambe le Autorità e tenuto conto anche delle valutazioni in materia AML/CFT, trasmette il progetto di decisione a Consob per l'acquisizione dell'intesa, comunque entro 40 giorni lavorativi dalla data di decorrenza del termine dei 60 giorni lavorativi di cui all'articolo 20, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2023/1114;

17) la Consob rilascia o nega l'intesa entro 10 giorni lavorativi dalla data in cui essa è stata richiesta;

18) acquisita l'intesa della Consob, la Banca d'Italia trasmette tempestivamente il progetto di decisione insieme alla domanda di autorizzazione all'EBA, alla BCE ed eventuale banca centrale dello Stato membro di cui all'articolo 20, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2023/1114 e per conoscenza alla Consob per la trasmissione all'ESMA;

19) alla luce dei sopra indicati pareri, la Banca d'Italia può, anche su richiesta della Consob per quanto di competenza, richiedere all'istante di apportare modifiche al *white paper*, indicando un termine entro cui fornire un riscontro. La Banca d'Italia indirizza per conoscenza alla Consob la lettera di richiesta. Ciascuna Autorità, per quanto di propria competenza, può formulare richieste di

chiarimenti all'istante. Le informazioni ricevute sono tempestivamente condivise con l'altra Autorità.

20) una volta acquisito il parere di BCE (ed eventuale della banca centrale dello Stato membro di cui all'articolo 20, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2023/1114), nonché gli eventuali pareri di EBA ed ESMA, ovvero decorsi i termini di cui all'articolo 20, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2023/1114, fatto salvo quanto indicato nel successivo punto 21), la Banca d'Italia concede o rifiuta l'autorizzazione nei termini previsti dal medesimo regolamento;

21) in caso di richieste di modifica del *white paper* di cui al punto 19), la Banca d'Italia, ricevuta la nuova versione del *white paper*, trasmette alla Consob la proposta di decisione motivata di cui all'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2023/1114 su cui la Consob rilascia l'attinente intesa entro 5 giorni lavorativi. Ottenuta l'intesa della Consob, la Banca d'Italia adotta la decisione motivata che concede o rifiuta l'autorizzazione di cui all'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2023/1114, nei termini previsti dal medesimo regolamento;

22) la Banca d'Italia, entro un giorno lavorativo, comunica alla Consob l'esito del procedimento (concessione o rifiuto dell'autorizzazione) e invia le relative informazioni ai fini della trasmissione all'ESMA nei termini previsti dall'articolo 21, paragrafi 5 e 6, del regolamento (UE) 2023/1114. La Banca d'Italia ne dà notizia all'EBA e alla BCE ai sensi del citato articolo 21, paragrafi 5 e 6, del regolamento (UE) 2023/1114.

Le misure di coordinamento nello svolgimento delle attività di rispettiva competenza ed i termini di cui al presente Allegato si applicano anche alle domande di autorizzazione all'emissione di ART da parte di SIM diverse quelle di classe 1, IP, IMEL ai sensi dell'articolo 11, commi 5, 6 e 7 del d.lgs. n. 129/2024.

b. ***Approvazione dei White Paper per ART emessi da banche e SIM di classe 1***

1) La Banca d'Italia è l'autorità competente ad approvare un *white paper* ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2023/1114. La Banca d'Italia riceve il relativo progetto dalla banca o SIM di classe 1 notificante almeno 90 giorni lavorativi prima della data prevista per l'avvio dell'emissione di ART;

2) Entro 2 giorni lavorativi dalla ricezione del *white paper* e della documentazione di cui all'articolo 17, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2023/1114 da parte della banca o SIM di classe 1 notificante, la Banca d'Italia invia a quest'ultima una ricevuta di notifica per via elettronica contenente il numero di protocollo e il *contact point* di riferimento (come previsto dall'articolo 2, paragrafo 2, degli *RTS on white paper approval process under MiCAR* dell'EBA). Contestualmente, la Banca d'Italia invia comunicazione alla Consob, indicando la data di decorrenza del termine di 20 giorni lavorativi per valutare la completezza del *white paper* ai sensi dell'articolo 19 e la completezza della notifica ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 1, lettera b) e trasmettendo per informativa la ricevuta di notifica. Detta comunicazione deve contenere, acclusi, il format compilato dall'ente creditizio notificante e i documenti da esso prodotti, secondo quanto previsto dalla normativa applicabile (in particolare dagli *RTS on white paper approval process under MiCAR* dell'EBA);

3) parallelamente alla comunicazione di cui al punto 2), vengono tempestivamente attivati contatti informali tra i competenti Uffici delle due Autorità anche al fine di condividere le prime risultanze della verifica di completezza della documentazione;

4) nel caso in cui la Consob ritenga necessario – ai fini del successivo rilascio dell'intesa – che la banca o SIM di classe 1 notificante fornisca informazioni e/o documenti mancanti (anche con riferimento al contenuto del *white paper*), comunica alla Banca d'Italia, entro 10 giorni lavorativi dalla comunicazione di cui al punto 2), il contenuto delle proprie richieste. Qualora la Consob non ritenga necessario richiedere informazioni e/o documenti ulteriori lo comunica alla Banca d'Italia entro il medesimo termine – anche a mezzo posta elettronica non certificata;

5) ove la Banca d'Italia reputi la documentazione prodotta incompleta ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 3, e dell'articolo 19, trasmette alla banca o SIM di classe 1 notificante e alla Consob per conoscenza, entro i termini previsti dalla normativa applicabile, una lettera contenente tutte le richieste di informazioni e/o di documenti mancanti, ivi comprese quelle formulate dalla Consob. La valutazione di completezza della documentazione viene effettuata anche con riguardo agli eventuali profili AML/CFT. Nella richiesta di informazioni e/o documenti mancanti la Banca d'Italia fissa un termine non superiore a 20 giorni lavorativi entro il quale la banca o SIM di classe 1 notificante deve fornire riscontro a entrambe le Autorità, precisando che il termine per la valutazione della completezza della domanda è sospeso dalla data in cui tali informazioni e/o documenti sono richiesti fino alla data in cui sono ricevuti dalla Banca d'Italia; in particolare, l'integrazione documentale trasmessa dall'ente creditizio deve contenere tutti gli elementi previsti dall'articolo 4, paragrafo 3, degli *RTS on white paper approval process under MiCAR* dell'EBA;

6) in caso di mancato riscontro alla lettera di richiesta entro il termine concesso ai sensi del precedente punto 5), la Banca d'Italia comunica alla banca o SIM di classe 1 e, per conoscenza, alla Consob che la domanda non verrà esaminata e sarà archiviata;

7) entro 2 giorni lavorativi dalla ricezione delle integrazioni si svolgono gli scambi informativi informali tra le due Autorità in merito all'adeguatezza dell'integrazione documentale fornita. Successivamente la Consob comunica tempestivamente alla Banca d'Italia a mezzo posta elettronica non certificata la propria valutazione circa la completezza delle integrazioni rispetto a quanto eventualmente richiesto;

8) qualora la Banca d'Italia rilevi, anche tenuto conto delle valutazioni della Consob, che l'istanza risulti ancora incompleta dopo la scadenza dei termini concessi ai sensi del precedente punto 5), comunica alla banca o SIM di classe 1 e, per conoscenza, alla Consob che la domanda non verrà esaminata e sarà archiviata;

9) il termine di 20 giorni lavorativi per la verifica di completezza ai sensi dell'articolo 19 del regolamento (UE) 2023/1114, decorrente dalla prima ricevuta di notifica trasmessa dalla Banca d'Italia può essere sospeso una sola volta e non risente, quindi, di eventuali richieste di integrazione documentale successive;

10) la Consob e la Banca d'Italia condividono la necessità di richiedere il parere di EBA e ESMA ai sensi dell'articolo 97, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2023/1114, in ordine alla classificazione delle cripto-attività;

11) verificata la completezza della documentazione ai sensi degli articoli 17 e 19 del regolamento (UE) 2023/1114, la Banca d'Italia invia una comunicazione formale alla banca o SIM di classe 1 notificante, indirizzandola per conoscenza anche alla Consob, indicando la data in cui la documentazione per la valutazione del *white paper* risulta completa secondo la normativa applicabile;

12) entro 2 giorni lavorativi dalla trasmissione della lettera formale attestante la completezza della documentazione, la Banca d'Italia trasmette integralmente la documentazione acquisita alla BCE e alle banche centrali nazionali degli Stati membri la cui valuta non è l'euro, ove necessario ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2023/1114; quest'ultime – ai sensi

dell'articolo 5, paragrafo 2, degli *RTS on white paper approval process under MiCAR* dell'EBA - nei successivi due giorni lavorativi forniscono alla Banca d'Italia una formale ricevuta di notifica e l'indicazione di un *contact point* per il prosieguo della procedura e rendono il parere previsto dal regolamento (UE) 2023/1114 nei 20 giorni lavorativi successivi alla ricezione della documentazione completa. Decorso tale termine, la Banca d'Italia può ritenere che sia stato tacitamente reso parere positivo;

13) entro 4 giorni lavorativi dal rilascio del parere della BCE (e se del caso delle banche centrali nazionali degli Stati membri la cui valuta non è l'euro) o dalla scadenza del termine di 20 giorni lavorativi di cui al precedente paragrafo, e fatto salvo quanto indicato nel successivo punto 15), la Banca d'Italia trasmette il progetto di decisione finale alla Consob per l'acquisizione dell'intesa. La Consob rilascia o nega l'intesa entro 4 giorni lavorativi dalla data in cui questa è stata richiesta;

14) resta salva la possibilità per la Banca d'Italia di trasmettere il progetto di decisione alla Consob nelle more del rilascio del parere di cui al paragrafo 11), condizionando l'eventuale esito favorevole dell'istruttoria al rilascio, esplicito o tacito, di un parere positivo della BCE. In tal caso la Consob, fatto salvo quanto indicato nel successivo punto 15), rilascia o nega l'intesa entro 4 giorni lavorativi dalla comunicazione di Banca d'Italia del rilascio del parere della BCE;

15) alla luce del parere della BCE o di altra banca centrale, o comunque qualora se ne ravvisi la necessità, entro 10 giorni lavorativi dal rilascio del parere o dalla scadenza del termine di 20 giorni lavorativi di cui al punto 12), la Banca d'Italia può, anche su richiesta della Consob per quanto di competenza, richiedere alla banca o SIM di classe 1 notificante di apportare modifiche al *white paper*. Nella lettera di richiesta, la Banca d'Italia indica il termine, non superiore a 10 giorni lavorativi, entro cui il soggetto istante è tenuto a fornire un riscontro. La Banca d'Italia indirizza per conoscenza alla Consob la lettera di richiesta. Il riscontro inviato dal soggetto istante deve avere il contenuto minimo previsto dall'articolo 7, paragrafo 3, degli *RTS on white paper approval process under MiCAR* dell'EBA. Ciascuna Autorità, per quanto di propria competenza, può formulare richieste di chiarimenti all'istante informandone contestualmente l'altra Autorità. Le informazioni ricevute sono tempestivamente condivise con l'altra Autorità. Entro 4 giorni lavorativi dalla ricezione della nuova versione del *white paper* la Banca d'Italia trasmette il progetto di decisione alla Consob per l'acquisizione dell'intesa, che la Consob rilascia o nega entro 4 giorni lavorativi;

16) completata l'istruttoria la Banca d'Italia trasmette la propria decisione finale alla banca o SIM di classe 1 notificante nei termini previsti dal regolamento (UE) 2023/1114 e dalla disciplina attuativa. Tale comunicazione viene indirizzata per conoscenza anche alla Consob e deve necessariamente precedere la pubblicazione del *white paper*.

17) La Banca d'Italia invia tempestivamente alla Consob le informazioni relative ai *white paper* per i *token* collegati ad attività emessi da banche e SIM di classe 1 di cui all'articolo 109, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2023/1114 ai fini della successiva trasmissione all'ESMA.

c. Modifica dei *white paper* sulle cripto-attività per ART

1) La Banca d'Italia riceve la notifica delle modifiche di cui all'articolo 25, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2023/1114 almeno 30 giorni lavorativi prima che queste abbiano effetto e riceve il progetto di *white paper* modificato;

2) entro 2 giorni lavorativi dalla ricezione della notifica di cui al punto 1) la Banca d'Italia comunica la notifica alla Consob. Detta comunicazione contiene, accluso, il progetto di *white paper* modificato;

3) entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento del progetto di *white paper* modificato la Banca d'Italia invia all'emittente dell'ART per via elettronica una conferma di ricevimento, come previsto dall'articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2023/1114;

4) parallelamente alla comunicazione di cui al punto 2) vengono tempestivamente attivati i contatti informali tra i competenti uffici delle due Autorità che condividono le rispettive istruttorie e gli esiti di quanto accertato per competenza;

5) entro 10 giorni lavorativi dalla comunicazione di cui al punto 2), la Consob comunica alla Banca d'Italia il contenuto delle proprie richieste di informazioni, spiegazioni o giustificazioni aggiuntive. Nel medesimo termine la Consob comunica a mezzo posta elettronica non certificata se non ritiene necessario richiedere ulteriori informazioni;

6) la Banca d'Italia, se del caso, trasmette al soggetto istante una lettera contenente tutte le richieste di informazioni, spiegazioni o giustificazioni aggiuntive ritenute necessarie, incluse quelle relative agli eventuali profili AML/CFT e ivi comprese quelle formulate dalla Consob di cui al precedente punto 5), e richiede al soggetto istante di trasmettere il riscontro anche alla Consob. In tale lettera di richiesta la Banca d'Italia indica il termine entro cui il soggetto istante è tenuto a fornire un riscontro alle due Autorità e precisa che il termine di 30 giorni lavorativi di cui all'articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2023/1114 decorrerà dalla data in cui tali informazioni e/o documenti sono ricevuti. La Banca d'Italia provvede ad indirizzare per conoscenza alla Consob la lettera di richiesta informazioni, spiegazioni o giustificazioni aggiuntive. Ciascuna Autorità per quanto di propria competenza può formulare ulteriori eventuali richieste di informazioni informandone contestualmente l'altra Autorità e richiedendo al soggetto istante di trasmettere il riscontro anche all'altra Autorità;

7) la Consob condivide con la Banca d'Italia la necessità di consultare l'ESMA ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2023/1114. Le due Autorità si scambiano informazioni in merito alle eventuali richieste formulate alla BCE e, se del caso, all' ESMA e all' EBA ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2023/1114 nonché in merito all'intenzione di effettuare richieste volte a realizzare meccanismi o assumere appropriate misure correttive ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 4 del medesimo regolamento. La Consob tiene conto delle citate informazioni ai fini di eventuali richieste di integrazione del *white paper* modificato;

8) verificata la completezza della documentazione, la Banca d'Italia invia una comunicazione formale all'emittente notificante, indirizzandola per conoscenza anche alla Consob, indicando la data in cui la documentazione per la valutazione del *white paper* risulta completa secondo la normativa applicabile e inizia a decorrere il termine di 30 giorni lavorativi;

9) la Banca d'Italia trasmette il progetto di decisione alla Consob per l'acquisizione dell'intesa entro 20 giorni lavorativi;

10) la Consob rilascia o nega l'intesa entro 5 giorni lavorativi dalla data in cui questa è stata richiesta;

11) la Banca d'Italia approva o rifiuta il *white paper* modificato nei termini previsti regolamento (UE) 2023/1114 e comunica tempestivamente alla Consob l'esito del procedimento, nonché ogni informazione di cui all'articolo 109, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2023/1114 ai fini della successiva trasmissione all'ESMA ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 5, del citato regolamento.

ALLEGATO 2

PROCEDIMENTI DI REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'OFFERTA AL PUBBLICO E ALLA RICHIESTA DI AMMISSIONE ALLA NEGOZIAZIONE DEGLI ART

1) Nel caso in cui una delle due Autorità accerti una delle cause di revoca di cui all'articolo 24 del regolamento (UE) 2023/1114, lo comunica tempestivamente all'altra Autorità;
2) a seguito della comunicazione di cui al punto 1) vengono attivati tempestivamente i contatti informali tra i competenti uffici delle due Autorità e si condividono le risultanze degli accertamenti compiuti per quanto di competenza;
3) la Banca d'Italia, sulla base degli esiti delle istruttorie condotte da entrambe le Autorità condivisi informalmente, trasmette il progetto di decisione alla Consob per l'acquisizione dell'intesa, comunque entro 40 giorni lavorativi dalla data della comunicazione di cui al punto 1);
4) la Consob rilascia (o nega) l'intesa entro 10 giorni lavorativi dalla data in cui questa è stata richiesta;
5) la Banca d'Italia revoca l'autorizzazione nei termini previsti dalla normativa applicabile e comunica tempestivamente alla Consob l'esito del procedimento per la trasmissione all'ESMA ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2023/1114.

ALLEGATO 3

PROCEDIMENTI DI AUTORIZZAZIONE E DI ESTENSIONE DELL'AUTORIZZAZIONE ALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI PER LE CRIPTO-ATTIVITÀ

1) L'Autorità competente a rilasciare l'autorizzazione, entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento di una domanda di autorizzazione come prestatore di servizi per le cripto-attività ai sensi dell'articolo 62, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2023/1114, invia una comunicazione all'Autorità competente a rilasciare il parere, specificando la data di decorrenza dei 25 giorni lavorativi per la valutazione della completezza della domanda, ai sensi dell'articolo 63, paragrafo 2, del medesimo regolamento). Alla comunicazione sono acclusi i documenti inviati dal soggetto istante, secondo quanto previsto dalla normativa applicabile;
2) parallelamente alla comunicazione di cui al punto 1), vengono attivati contatti informali tra i competenti Uffici delle due Autorità per condividere le prime risultanze della verifica di completezza della domanda;
3) nel caso in cui l'Autorità competente a rilasciare il parere ritenga che la domanda non sia completa e che sia necessario che il soggetto istante fornisca ulteriori informazioni e/o documenti, comunica all'Autorità competente a rilasciare l'autorizzazione, entro 15 giorni lavorativi dalla comunicazione di cui al punto 1), il contenuto delle proprie richieste. Nel medesimo termine l'Autorità competente a rilasciare il parere comunica a mezzo posta elettronica non certificata all'Autorità competente a rilasciare l'autorizzazione se non ritiene necessario richiedere ulteriori informazioni e/o documenti al soggetto istante;
4) le valutazioni di completezza della documentazione per i profili AML/CFT sono effettuate dalla Banca d'Italia;
5) l'Autorità competente a rilasciare l'autorizzazione trasmette al soggetto istante una lettera contenente tutte le richieste di informazioni e/o documenti ritenute necessarie, nell'ambito della quale recepisce anche il contenuto delle richieste dell'Autorità competente a rilasciare il parere;
6) l'Autorità competente a rilasciare l'autorizzazione indirizza per conoscenza all'altra Autorità la lettera di richiesta di cui al precedente punto 5), e invita il soggetto istante a trasmettere il riscontro anche all'Autorità competente a rilasciare il parere. In tale lettera l'Autorità competente a rilasciare l'autorizzazione indica il termine entro cui il soggetto istante è tenuto a fornire un riscontro alle due Autorità e precisa che il termine per la valutazione della completezza della domanda è sospeso dalla data della richiesta fino alla data di ricevimento della relativa risposta;
7) a seguito della ricezione delle informazioni e/o dei documenti richiesti, l'Autorità competente a rilasciare il parere comunica tempestivamente all'altra Autorità a mezzo posta elettronica non certificata la propria valutazione circa la completezza degli stessi; la Banca d'Italia valuta la completezza della domanda di autorizzazione anche i profili AML/CFT, in linea con quanto previsto al precedente punto 4);
8) qualora l'Autorità competente a rilasciare l'autorizzazione rilevi, anche tenuto conto delle valutazioni dell'altra Autorità, che l'istanza risulti ancora incompleta dopo la scadenza del termine indicato ai sensi del precedente punto 6), comunica all'istante e, per conoscenza, all'altra Autorità che, ai sensi dell'articolo 63, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2023/1114, la domanda non verrà riesaminata e sarà archiviata;

9) qualora l'istanza risulti completa, l'Autorità competente a rilasciare l'autorizzazione richiede il parere all'altra Autorità e contestualmente comunica al soggetto istante la data da cui decorre il termine previsto dall'articolo 63, paragrafo 9, del regolamento (UE) 2023/1114 per l'emanazione del provvedimento;

10) parallelamente alla comunicazione di cui al punto 9), vengono attivati contatti informali tra i competenti Uffici delle due Autorità per condividere le prime risultanze dell'istruttoria;

11) nel caso in cui l'Autorità competente a rilasciare il parere ritenga necessario - ai fini del successivo rilascio dello stesso - che il soggetto istante fornisca informazioni supplementari, ai sensi dell'articolo 63, paragrafo 12, del regolamento (UE) 2023/1114, comunica all'Autorità competente a rilasciare l'autorizzazione, entro 10 giorni lavorativi dalla data da cui decorre il termine di cui all'articolo 63, paragrafo 9, del regolamento (UE) 2023/1114, il contenuto delle proprie richieste. La valutazione sulle eventuali informazioni supplementari da richiedere al soggetto istante per i profili AML/CFT è effettuata dalla Banca d'Italia. Nel medesimo termine l'Autorità competente a rilasciare il parere comunica a mezzo posta elettronica non certificata se non ritiene necessario richiedere informazioni supplementari;

12) l'Autorità competente a rilasciare l'autorizzazione trasmette al soggetto istante una lettera contenente tutte le richieste di informazioni supplementari ritenute necessarie, nell'ambito della quale recepisce anche il contenuto delle richieste dell'Autorità competente a rilasciare il parere di cui al precedente punto 11). In tale lettera l'Autorità competente a rilasciare l'autorizzazione comunica al richiedente che è tenuto a fornire un riscontro entro 20 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta e precisa che il termine di cui al punto 9) è sospeso per tutto il periodo compreso tra la data della richiesta di informazioni supplementari e il ricevimento della relativa risposta;

13) l'Autorità competente rilascia il parere (o eventuali osservazioni) entro 15 giorni lavorativi dalla data da cui decorre il termine di cui all'articolo 63, paragrafo 9, del regolamento (UE) 2023/1114, di cui al precedente punto 9) ovvero entro 10 giorni lavorativi dalla fine dell'eventuale sospensione di cui al precedente punto 12). Le valutazioni sui profili AML/CFT sono effettuate dalla Banca d'Italia, che può consultare l'Unità di Informazione Finanziaria;

14) l'Autorità competente a rilasciare l'autorizzazione comunica tempestivamente all'Autorità competente a rilasciare il parere l'esito del procedimento.

Le misure di coordinamento nello svolgimento delle attività di rispettiva competenza ed i termini di cui al presente Allegato si applicano anche alle domande di estensione delle autorizzazioni.

ALLEGATO 4

PROCEDIMENTI DI REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE ALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI PER LE CRIPTO-ATTIVITÀ

1) Nel caso di espressa rinuncia all'autorizzazione come prestatore di servizi per le cripto-attività, l'Autorità competente a disporre la revoca, non appena verificata la completezza della documentazione ricevuta, trasmette tempestivamente all'Autorità competente a rilasciare il parere la domanda ricevuta ai sensi dell'articolo 64, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2023/1114;

2) nei casi di revoca dell'autorizzazione previsti dall'articolo 64 del regolamento (UE) 2023/1114, diversi da quelli di cui al paragrafo 1, lettera b) del medesimo articolo, l'Autorità che ravvisa i presupposti che potrebbero dar luogo all'avvio di un procedimento di revoca

dell'autorizzazione comunica tempestivamente tale circostanza all'altra Autorità, al fine dell'avvio di contatti informali tra i competenti Uffici;

3) nei casi di cui ai punti 1) e 2), contestualmente alla comunicazione al prestatore di servizi per le cripto-attività dell'avvio del procedimento di revoca, l'Autorità competente a disporre la revoca richiede il rilascio del parere all'altra Autorità; le valutazioni per i profili AML/CFT sono effettuate dalla Banca d'Italia;
4) lo svolgimento del procedimento, ivi inclusi i casi di interruzione e sospensione dei termini di conclusione del procedimento, sono disciplinati dalle Autorità in conformità ai rispettivi ordinamenti;
5) nel caso in cui l'Autorità competente a rilasciare il parere ritenga necessario l'acquisizione di ulteriori informazioni e/o documenti, comunica all'altra Autorità, entro 10 giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta di parere di cui al punto 3), il contenuto delle proprie richieste. La valutazione sull'acquisizione di eventuali ulteriori elementi informativi e/o documentali da richiedere al prestatore di servizi per le cripto-attività per i profili AML/CFT è effettuata dalla Banca d'Italia;
6) l'Autorità competente a disporre la revoca trasmette al prestatore di servizi per le cripto-attività e, per conoscenza, anche all'Autorità competente per il rilascio del parere, una lettera contenente tutte le richieste di integrazione ritenute necessarie, nell'ambito della quale recepisce anche il contenuto delle richieste dell'altra Autorità e invita il prestatore a trasmettere i riscontri richiesti ad entrambe le Autorità. In tale lettera l'Autorità competente a disporre la revoca comunica al prestatore il termine entro il quale è tenuto a fornire un riscontro;
7) a seguito della ricezione delle integrazioni richieste, i competenti Uffici delle Autorità condividono informalmente le risultanze dell'istruttoria;
8) l'Autorità competente rilascia il parere (o eventuali osservazioni) entro 15 giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione di cui al punto 3). Nel caso di richiesta di informazioni e/o documenti di cui al precedente punto 6), il parere viene trasmesso entro 10 giorni lavorativi dalla data di ricezione delle informazioni e/o documenti. Le valutazioni sui profili AML/CFT sono effettuate dalla Banca d'Italia, che può consultare l'Unità di Informazione Finanziaria;
9) l'Autorità competente a disporre la revoca dell'autorizzazione comunica tempestivamente all'altra l'esito del procedimento.